

24 novembre 2020

I patrimoni destinati del terzo settore: enti religiosi e disciplina generale

Avv. Marco Cristiano Petrassi

Corso Italia, 13
20122 Milano

02 76 02 45 58
petrassi@sza.it

Gli enti religiosi

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 1985:

“2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

[...]

4. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.”

Gli enti religiosi

Codice del Terzo Settore (art. 3, comma 3)

*“Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.”.*

Enti religiosi “ETS” - condizioni **SZA**

- a) svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) adozione di un regolamento;
- c) costituzione di un patrimonio destinato;

Enti religiosi “ETS” - condizioni SZA¹

Regolamento:

- in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- recepisce le norme del Codice del Terzo Settore, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti;
- è depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

Enti religiosi “ETS” - condizioni SZA¹

DM Min. Lavoro 15 Settembre 2020. Ai sensi dell' art. 14 il regolamento deve:

- a) individuare le attività di interesse generale (e le attività diverse consentite dal Codice);
- b) vietare la distribuzione di utili;
- c) individuare il patrimonio destinato (anche con atto separato allegato al Regolamento);
- d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS;
- e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture contabili;
- f) prevedere e disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell'ente, nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma;
- g) disciplinare i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
- h) prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.

Enti religiosi “ETS” - condizioni **SZA**

Patrimonio destinato:

- che rapporto con i patrimoni destinati ex art 10 del Codice del Terzo Settore e l'art. 2447 bis e ss del Codice Civile?
- patrimonio identificato e/o separato?

Enti religiosi “ETS” - condizioni SZA¹

Iscrizione al Runtis per gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus (art. 34 DM 15/09/2020):

«4. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti (...) iscritti all'anagrafe delle Onlus (...) allegano alla richiesta di iscrizione ai sensi del presente articolo, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 14».

«14. In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997».

Enti religiosi “ETS” – considerazioni finali

SZA

Costi vs opportunità:

- Enti Religiosi e CTS;
- Patrimonio destinato o altre soluzioni organizzative?

Grazie.

SZA

Corso Italia, 13
20122 Milano

02 76 02 45 58
petrassi@sza.it